

Sentenza n°

R.G. 61505/07

SENT. N° 8946/09
REP. N° 7311/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE

Avv. Daniela Giuiuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] – attori ricorrenti

col proc. dom. avv. Andrea Perron, P.zza San Babila n° 4/A, Milano giusta procura

a margine dell'atto di citazione

Contro

[REDACTED]
[REDACTED] venuto

col proc. dom avv. Eugenio Correale, Via Haiech n° 10, Milano giusta procura a

margine della comparsa di costituzione

CONCLUSIONI: come da fogli di seguito allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il Condominio di [REDACTED] Milano per sentir annullare la delibera assembleare assunta in data 14/06/05 di cui chiedevano la sospensione.

Si costituiva in giudizio il convenuto condominio chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in tale sede trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esponenti hanno provato documentalmente che l'assemblea straordinaria della scala E, riunita in data 4/09/03 aveva deliberato esclusivamente in merito all'adeguamento degli ascensori alla normativa CEE e alle relative modalità di intervento, tempistica e spese.

La stessa assemblea aveva deliberato altresì di commissionare alla società già manuttrice degli ascensori condominiali gli interventi necessari alla messa a norma degli impianti medesimi.

Nulla aveva deliberato in ordine alla ripartizione delle spese in oggetto fra i condomini, ripartizione che veniva adottata dall'amministratore in base al criterio previsto dall'art. 12 comma 1, lett. B del regolamento di Condominio applicando le tabelle millesimali previste per le spese scale ascensori.

All'assemblea del 14/06/05 relativa alla presentazione e all'approvazione del bilancio consuntivo gestione straordinaria ascensori, tutta l'assemblea condominiale con esclusione degli odierni attori e l'astensione di altro condomino, approvava tale bilancio.

Ciò premesso non è accoglibile l'eccezione del condominio convenuto di inammissibilità della domanda attorea per mancata impugnazione delle delibere precedenti a quella suddetta in quanto solo con la delibera del 14/06/05 è stata approvata la ripartizione delle spese di cui è causa e tale delibera è stata impugnata nei termini previsti dalla legge.

Tuttavia rilevato che la Suprema Corte ha deciso che in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione delle scale è applicabile per analogia ricorrendo la medesima ratio, anche alla ricostruzione dell'ascensore già esistente, disciplina suscettibile di deroga con patto negoziale intervenuto fra i condomini (Cass. 25/03/1999 n° 2833);

che le spese relative all'adeguamento alla normativa CEE sono da considerarsi spese dirette al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e quindi attengono all'aspetto funzionale e non ricostruttivo dello stesso anche se riguardano l'esecuzione di nuove opere, l'aggiunta di nuovi dispositivi, l'introduzione di nuovi elementi strutturali (Cass. 5975/04);

che l'art. 12 lett.b del regolamento Condominiale si occupa espressamente della ripartizione delle spese relative alla manutenzione degli ascensori fra le quali a parere dello scrivente, rientrano quelle impuginate.

Tutto ciò premesso, rigetta la domanda attorea.

Liquida le spese come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Onorario, definitivamente pronunciando

Rigetta

La domanda attorea

Condanna

I Sig.ri [redacted], eredi di [redacted]


[redacted]
[redacted] alla rifusione delle spese di giudizio in favore del
Condominio convenuto che liquida in €. 389,33 per spese, €. 464,00 per diritti e
€.2.000,00 per onorari oltre iva e cpa e 12,50 % su diritti e onorari

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Milano 19/06/09

IL G.O.T.

Daniela Chiuzza



CANCELLIERE CI
Cristina Dallara